



**Studio di Consulenza del Lavoro**

**Pini & Associati**

Associazione Professionale



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

Borgo San Lorenzo, 23.10.2014

**Alle Aziende Clienti.**

**Loro Sedi.**

**Oggetto: Obblighi di comunicazione in caso di assegnazione di veicoli aziendali.**

**A decorrere dal prossimo 3 Novembre** entra in vigore l'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto la situazione in cui un soggetto diverso dall'intestatario abbia la disponibilità del mezzo per un periodo superiore a 30 giorni.

Innanzitutto occorre chiarire subito che i nuovi obblighi non valgono per i soggetti che svolgono attività di autotrasporto.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio scorso ha fornito chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione. Cerchiamo di riassumerli in sintesi.

La circolare ha precisato che, come sopra indicato, l'obbligo decorre dagli atti posti in essere dal 3 Novembre 2014. Per il periodo precedente (dal 07.12.2012 – originario termine di entrata in vigore della normativa – al 02.11.2014) l'annotazione è facoltativa e l'eventuale omissione non darà luogo all'applicazione di sanzioni.

Tra i casi più frequenti in cui è prevista l'annotazione ricordiamo il comodato, i provvedimenti di custodia giudiziale, la locazione senza conducente.

In ambito aziendale la fattispecie del comodato è forse quella più diffusa ed è su questa che concentriamo la presente circolare.

L'obbligo di comunicazione sussiste quindi nel caso in cui l'azienda conceda ad un dipendente un'autovettura aziendale (regolarmente acquistata ma anche in leasing, locazione senza conducente) per più di 30 giorni. L'onere della comunicazione ricadrebbe sul lavoratore ma su delega può essere l'azienda a presentare l'istanza. A fronte di tale istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione sul Registro Nazionale dei veicoli. In caso di comodato di auto aziendali, infatti, non viene aggiornato anche il libretto di circolazione come negli altri casi.

La domanda va presentata su apposito modello, allegando la delega del comodatario (lavoratore), la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00), la ricevuta di versamento dei diritti di motorizzazione (€ 9,00). Qualora vi siano più veicoli concessi in uso ai dipendenti è possibile presentare una sola istanza cumulativa.

In caso di omissione della comunicazione di variazione di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa di € 705,00 oltre al ritiro della carta di circolazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo con l'occasione Distinti Saluti.

**STUDIO PINI & ASSOCIATI**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzapostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzapostale.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale